



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Oggetto: Determinazione delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti trenta, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
VIRGILIO DIEGO	X	
BRACCO CRISTINA		X
MARGUERET ANGELO		X
COLLOMB MONICA A.		X
MACORI MAURO	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
JUGLAIR MICHEL	X	
BERTIN LISETTA	X	
SCARPELLINI DAVIDE	X	
Totale	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, gli artt. 15, 15bis, 15ter e 15 quater che prevedono che:

- a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia delle finanze - Dipartimento delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, nonché vengano fissate le modalità di attuazione dell'obbligo di effettuare detto invio;
- le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla data di detta pubblicazione, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui le delibere e i regolamenti si riferiscono e che il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale;

Vista la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata in aderenza alle citate disposizioni di cui al D.L. 34/2019, con la quale è stato fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Dato atto come la pubblicazione dei predetti atti sul sito del Ministero abbia valore, a decorrere dall'anno 2020, di pubblicità costitutiva per tutti i tributi comunali;

Rammentato che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi

locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamate, da ultimo, le deliberazioni del Consiglio n. 5 del 31.03.2021 - relative alla determinazione delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021 - e considerati i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti dalle tariffe attualmente in vigore;

Dato, pertanto, atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi e tributi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio, come da seguente dettaglio analitico:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato" e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto "*Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato*", e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'art. 154, comma 1 D.Lgs 152/2006, il quale stabilisce che *«la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale stabilisce che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2011, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto D.M. interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Ordinaria del 18 gennaio 2021 n. 13, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2021;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato che, in attuazione della l.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente con i territori delle Unité des communes valdôtaines (già Comunità Montane);

Richiamato il vigente *Regolamento tecnico del Sotto Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato denominato Grand Combin*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2012;

Dato atto che l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-Ato territorialmente competente, ha reso disponibili i dati di competenza per la definizione della tariffa relativa al servizio idrico integrato, che vanno integrati con i costi di competenza del Comune;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 21 novembre 2013, n. 529/2013/R/COM ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 aprile 2017, n. 918/2017/R/IDR ad oggetto: "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel giorno del 24 agosto 2016 e successivi" la quale istituisce le nuove componenti tariffarie UI2 E UI3 con decorrenza 1 Gennaio 2018;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr ha istituito un'ulteriore componente tariffaria perequativa, denominata UI4, i cui introiti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 58;

Considerato che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2014, il valore della componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 della deliberazione n. 6/2013/R/COM è pari a 0,004 centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione al metro cubo per ogni servizio erogato e che ad oggi non è stata deliberata una diversa componente tariffaria per l'anno 2019;
- a decorrere dal 1 gennaio 2018 il valore della componente tariffaria UI2 di cui all'articolo 9, comma 5, punto b della deliberazione n. 918/2017/R/IDR è pari a 0,009 centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione al metro cubo per ogni servizio erogato;
- a decorrere dal 1 gennaio 2018 il valore della componente tariffario UI3 di cui all'articolo 10, comma 2 della deliberazione n. 918/2017/R/IDR è pari a 0,005 centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto;
- a decorrere dal 1 gennaio 2020 il valore della componente tariffaria UI4 di cui alla deliberazione n. 580/2018/R/idr è pari a 0,004 centesimi di €/mc applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, depurazione e fognatura;

Viste, inoltre le successive deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico:

- 655/2015/R/IDER "Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- 664/2015/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2";
- 137/2016/R/COM "Integrazione del Testo integrato unbuiding contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbuiding) per il settore idrico";

in merito alle quali gli Enti, sono stati invitati, a soprassedere, al momento, dell'applicazione delle deliberazioni, nell'attesa di ulteriori informazioni in merito, con nota BIM prot. 5397 del 15.4.2016;

Dato atto che è all'atto di redazione dello schema di bilancio non era pervenuta una aggiornata previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l'esercizio 2022 e che è necessario prevedere una copertura dei costi del servizio prossima al 100% della previsione di spesa;

Dato atto che con l'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2019 n. 5 "*Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*", la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima "aggiuntiva" per la promozione della qualità dei servizi, la seconda

“perequativa” per l’erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi per la promozione della qualità dei servizi e per l’erogazione del bonus e che nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia;

Dato atto che nella suddetta legge regionale è stabilito che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Ritenuto pertanto necessario determinare le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2022 in modo da garantire la piena copertura dei costi ed inseriti nel bilancio di previsione 2022; dando atto:

- che alle stesse saranno aggiunte, in sede di loro applicazione, la componente tariffaria UI1 e le componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa definite con deliberazione della Giunta regionale;
- che nel caso in cui, nel corso dell'anno, il costo di gestione del servizio derivante dal piano finanziario non risultasse integralmente coperto dalle tariffe approvate, e non sia consentito ricorrere ad eventuali economie nella gestione del servizio, l'ente potrà provvedere a modificare le tariffe entro il termine per l'approvazione delle tariffe annuali;

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Le tariffe da applicare per l'anno 2022 sono analoghe a quelle in vigore nell'anno 2021, di cui alla specifica deliberazione consiliare n.16 del 28 aprile 2021 “*Approvazione tariffe Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.*” e sotto riportate:

Occupazioni di suolo pubblico

- occupazione permanente suolo pubblico – tariffa annuale: € 17,56 a mq;
- occupazione temporanea suolo pubblico – tariffa giornaliera: € 1,03 a mq;
- occupazione aree mercatali – tariffa giornaliera: € 1,03 a mq;

Alle suddette tariffe vengono applicate le specifiche riduzioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

Diffusione di messaggi pubblicitari

A. Pubblicità ordinaria

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

superficie	opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 11,40	0,38	€ 22,80	0,76
Da mq 5,5 a 8,5	€ 17,10	0,57	€ 28,50	0,95
Superiore a mq 8,5	€ 22,80	0,76	€ 34,20	1,14

per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):

superficie	opaca	Coefficiente	luminosa	Coefficiente
fino a mq 5,5	€ 0,04	0,07	€ 0,08	0,13
Da mq 5,5 a 8,5	€ 0,06	0,10	€ 0,10	0,17
Superiore a mq 8,5	€ 0,08	0,13	€ 0,12	0,20

B. Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, per ogni metro quadrato di superficie e anno solare, vengono applicate le tariffe della pubblicità ordinaria.
2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza:

CATEGORIA	tariffa	Coefficiente
	Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, con portata < a q.li 30	€ 50,00

Veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, con portata > a q.li 30	€ 75,00	2,50
Motoveicoli e altri non compresi nella precedente categoria	€ 24,80	0,83

PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti)

per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 33,20	1,11
per conto proprio dall'impresa	€ 16,60	0,55

per ogni metro quadrato di superficie al giorno:

	tariffa	Coefficiente
per conto altrui	€ 0,12	0,20
per conto proprio dall'impresa	€ 0,06	0,10

D. Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione) per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
fino al 30° giorno	€ 2,06	3,43
dopo il 30° giorno	€ 1,03	1,72

E. Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):

tariffa	Coefficiente
€ 0,80	1,33

F. Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita) per ogni giorno:

	tariffa	Coefficiente
Comune di decollo	€ 5,00	8,33
Comune di atterraggio	€ 3,00	5,00

G. Pubblicità eseguita con palloni frenati

per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 8,00	13,33

H. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro

per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 2,10	3,50

I. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:

tariffa	Coefficiente
€ 6,20	10,33

SERVIZI CIMITERIALI

Richiamato il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 05.04.2004 e omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2020, recante ad oggetto: *“Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020”* e ritenuto di confermare i medesimi importi anche per l’anno 2022;

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Preso atto che nell’anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di trasporto scolastico:

- € 90,00 per il 1° figlio;
- riduzione del 50%, pari a € 45,00, per il 2° figlio;
- riduzione del 70% per ogni figlio oltre al 2° e pari a € 27,00;

Dato atto che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2020 e 5 del 31.03.2021 si era stabilito di mantenere invariata detta tariffa;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 30 del 29/11/2016, di Saint-Oyen n. 25 del 28/11/2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 32 del 30/11/2016, con le quali veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses per la gestione in forma associata dei servizi scolastici;

Dato atto che il Comune svolge il servizio di Trasporto scolastico sul territorio richiedendo una contribuzione alle famiglie a parziale copertura dei relativi costi e che detto servizio rappresenta un prioritario interesse pubblico stante la situazione territorialmente disagiata del Comune e la dislocazione delle relative scuole primaria (nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses) e dell’infanzia (nel Comune di Etroubles) per la quale la previsione di una maggiore contribuzione potrebbe portare a fenomeni di migrazione verso la città e conseguente spopolamento del Comune stesso (Deliberazione della Corte dei conti - sezione autonomie - n. 25/SEZ.AUT/2019/QMIG);

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe anche per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’anno scolastico 2022/2023 periodo da settembre a dicembre 2022;

Dato atto che la previsione di spesa per il servizio ammonta ad € 14.610,00,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 1.400,00 così a determinare un tasso di copertura del servizio pari al 9,50%;

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Dato atto che nel corso dell’anno 2014 è stato approvato un nuovo *“Accordo per la gestione delle scuole primarie e dell’infanzia, del servizio di refezione scolastica e del trasporto alunni”* tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses e rilevato che, sulla base di tale accordo, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 il servizio di fornitura dei pasti per la scuola dell’infanzia nel Comune di Etroubles viene garantito dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, che si occupa della preparazione dei pasti e di introitare le relative tariffe;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 30 del 29/11/2016, di Saint-Oyen n. 25 del 28/11/2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 32 del 30/11/2016, con le quali veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses per la gestione in forma associata dei servizi scolastici;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Etroubles non deve più provvedere a fissare la tariffa per tale servizio, né determinarne il tasso di copertura;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Richiamato l’articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che prevede che a decorrere dall’anno 2013 i Comuni valdostani possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14 marzo 2013, con la quale è stata istituita sul

territorio comunale, a decorrere dal 1° aprile 2013, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il "Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 21 gennaio 2020, con la quale è stato approvato un nuovo "Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno";

Ritenuto di confermare le tariffe già applicate nell'anno 2021;

ALTRO

Ritenuto di confermare le tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale, e i diritti di segreteria del servizio anagrafe, già fissate con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2021;

Ritenuto confermare le tariffe e i diritti di segreteria per il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2021;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 09.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinato l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 da esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'importo dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 23.10.1972, attualmente pari ad € 16,00;

Dato atto che le entrate tariffarie dovrebbero garantire un gettito complessivo almeno pari a quello dell'anno precedente e verificata la compatibilità delle stesse con le previsioni di cui al bilancio di previsione 2022/2024 in esame nell'odierna seduta del Consiglio comunale;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2022 le aliquote di tributi e tariffe dei servizi comunali nelle misure e negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
- 2) di dare atto che le tariffe relative al **servizio idrico integrato** per l'anno 2022 sono state determinate tenuto conto sia dei dati di competenza dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-Ato territorialmente competente, sia in base alle risultanze contabili contenute nel prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante e che sono state definite secondo i criteri di calcolo fissati dalla DGR n. 4149/2005;
- 3) di dare atto che le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2022 così come approvate verranno modificate, in sede di loro applicazione, aggiungendo alle stesse la componente tariffaria UII e le componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa definite con deliberazione della Giunta regionale, nonché qualora necessario per la copertura al 100% del piano dei costi;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2022, in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2022/2024, risultano essere i seguenti:
 - a) servizio trasporto scolastico: 9,50%
 - b) servizio idrico integrato: 95,80%;

- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 4149/2005 al Consorzio B.I.M., soggetto regionale preposto alla verifica del metodo tariffario del servizio idrico integrato e all'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-ATO;
- 7) di dare mandato all'ufficio finanziario affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi regolamenti vigenti in materia di tributi comunali sul sito del Ministero delle Finanze in rispondenza delle citate disposizioni di cui al D.L. 34/2019 e alla Circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamate in premessa;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Combin per gli adempimenti di competenza;
- 9) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Eloisa Donatella D'ANNA
(Firmato digitalmente)
